



IF CRASC '12

II Convegno di Ingegneria Forense
V Convegno su CRolli, Affidabilità Strutturale, Consolidamento

Pisa 15-17 novembre 2012

Intervento del dottor Salvatore Laganà, Presidente del Tribunale di Pisa

Porgo a tutti i partecipanti ed ai relatori il mio saluto e l'augurio di buon lavoro in relazione ad un tema che certamente riveste un'importanza peculiare nella risoluzione di processi penali e di controversie civili.

Appare indubbio che il ruolo dell'ingegnere forense sia quale perito nei processi penali che quale consulente tecnico di ufficio nelle cause civili sia cresciuto in maniera esponenziale e direttamente proporzionale alla sempre maggiore complessità delle questioni di natura tecnica oggetto dei processi e sottoposti al suo esame, per cui po' indubbiamente affermarsi che, tra gli ausiliari del giudice, riveste, unitamente e forse più dei medici legali, la funzione di maggiore importanza.

E' necessario, pertanto – ed i convegni organizzati in materia credo che ne diano testimonianza – che l'ingegnere che svolge il compito di perito o di consulente del giudice acquisisca, da un lato, una consapevolezza delle funzioni e della finalità del suo ruolo, che trascende dall'ordinario e pur scrupoloso lavoro derivante da un normale incarico professionale, e, dall'altro, una specifica professionalità che gli consenta di muoversi agevolmente tra tutti gli aspetti procedurali che finiscono per assumere un rilievo pari alle questioni di natura tecnica che è chiamato a risolvere.

Voglio dire che non sono sufficienti cognizioni di natura tecnica, anche di ottimo livello, per poter essere un buon perito o un buon consulente, ma che, nell'esercizio dell'attività di ausiliario del giudice, bisogna possedere, in ugual misura, anche quelle essenziali conoscenze processuali che consentono di condurre a termine un incarico poi proficuamente utilizzabile nell'ambito del processo: un mancato avviso

della prosecuzione delle operazioni peritali ad una parte, la redazione di un verbale di operazioni che ometta la descrizione di talune attività, la mancata comunicazione della bozza della relazione ad una delle parti od al consulente di parte, per fare solo degli esempi, può conseguire l'effetto di porre nel nulla un lavoro tecnicamente encomiabile, con spreco di tempo, di denaro e con possibili risvolti disciplinari per il professionista.

Appare, pertanto, opportuno non consegnare soltanto all'esperienza dei singoli professionisti, magari formatasi attraverso errori iniziali e correzioni maturatesi nel tempo, la costruzione di una valida figura di ingegnere forense, apparendo necessario invece porre in essere tutte le premesse per costruire tale figura attraverso un'attività di specifica formazione da porre in essere con il contributo degli ordini professionali, delle associazioni specialistiche, delle Università, delle Scuole di Specializzazioni e – perché no? – anche attraverso il contributo della magistratura che può partecipare – attraverso singole componenti – a tale opera di formazione e di aggiornamento.

La complessità degli accertamenti da porre in essere conduce, poi, a ritenere, che non sia sufficiente per iniziare l'attività di c.t.u. la semplice iscrizione agli albi tenuti presso ogni Tribunale.

Occorre, infatti, oltre alle cognizioni di natura tecnica e procedimentale cui in precedenza accennavo, indicare se specializzazioni che appaiono sempre più necessarie per l'espletamento degli incarichi ed avere le cognizioni in materia amministrativa che sempre più si avvilluppano a quelle di natura puramente tecnica. Anche un semplice incarico di valutazione di un bene immobile, una volta limitato alle misurazioni, alla valutazione dei materiali utilizzati ed al prezzo di mercato, ormai involve necessariamente tali aspetti, che vanno dalla conformità edilizia, a quella paesaggistica, alla verifica della conformità ai requisiti di isolamento acustico, a quelli di isolamento tecnico all'osservanza delle norme in tema di risparmio energetico, per fare degli esempi banali, per passare agli accertamenti più

complessi in tema di rispetto della normativa di sicurezza riguardanti impianti industriali, alle certificazioni riguardanti macchinari, strutture speciali e così via.

Una volta acquisite tali rilevanti specifiche capacità professionali il ruolo del consulente tecnico può rivelarsi prezioso, quale ausiliario del giudice, sin dal momento della formulazione del quesito che, nei casi più complessi, dovrebbe essere costruito con l'ausilio dello stesso C.T.U. che, ancor più delle parti, ma sempre con il loro contraddittorio, potrebbe essere prezioso per la formulazione di un quesito corretto ed esaustivo, posto che solo a domande correttamente formulate possono darsi risposte coerenti e funzionali alla risoluzione della controversia.

Altro relevantissimo contributo del C.T.U. può essere fornito per la conciliazione delle controversie specie nell'ambito di quello strumento importante, spesso misconosciuto o eccessivamente limitato nell'interpretazione giurisprudenziale rappresentato dalla consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione della lite di cui all'art. 696 *bis* c.p.c., largamente utilizzata, invece, dal Tribunale di Pisa e, in particolare, da chi vi parla, tabellarmente competente in tali procedimenti.

Come noto, è un istituto, disciplinato dall'art. 696 *bis* c.p.c., inserito nel codice di procedura civile dall'art. 2, comma 3° lett. e *bis*) n. 6 D.L. 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005 n. 80, diretto ad una forma alternativa di risoluzione delle controversie, che può essere utilizzato ogni volta che una consulenza tecnica in via preventiva, cioè ancor prima dell'instaurazione dell'ordinario giudizio di cognizione, possa risolvere una controversia avente ad oggetto l'accertamento e la relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. E' necessario, pertanto, che la consulenza possa potenzialmente risolvere l'intero contenzioso tra le parti, almeno in punto di fatto, nel senso che, una volta depositato l'elaborato di consulenza, non residuino altre questioni da esaminare, se non quelle di diritto, chiaramente di competenza del giudice del merito. A causa di tale aspetto risolutore della consulenza tecnica è stato previsto che il C.T.U. debba tentare, ove possibile, la conciliazione delle parti.

Non condivido personalmente quella giurisprudenza di qualche Tribunale che, in maniera, a mia parere, eccessivamente restrittiva e tale da privare l'istituto della maggior parte delle sue potenzialità, ritiene che il compito del consulente debba limitarsi soltanto alla quantificazione dell'obbligazione contrattuale o da fatto illecito e che il ricorso possa essere proposto soltanto quando l'oggetto della contestazione riguardi solo la determinazione del *quantum* e non l'*an debeatur*, cioè gli aspetti relativi alla verifica della sussistenza dell'obbligo.

In realtà non vi è alcuna ragione per limitare l'accertamento tecnico esclusivamente alla quantificazione di un danno le cui cause (e le correlative responsabilità) risultino già accertate, ben potendo la consulenza essere estesa anche all'individuazione del danno e delle sue cause o, al di fuori del fatto illecito, all'identificazione della fonte dell'obbligo: la stessa dizione utilizzata dal legislatore (*"fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito"*) impone una simile conclusione, derivando dall'utilizzo della particella congiuntiva "e" la possibilità che l'accertamento del consulente possa avere ad oggetto non solo la determinazione del danno ma anche l'accertamento del danno e delle sue cause, trattandosi, tra l'altro, di materia di squisita competenza tecnica che non si comprende come, in caso di dissenso, non possa essere affidata se non ad un consulente.

Va, invece, escluso che il consulente possa formulare un giudizio di diritto, sia con riferimento ai presupposti ed alle condizioni dell'azione, che rimangono sempre demandati all'accertamento del giudice dell'istruzione preventiva, prima, e del merito, successivamente, che relativamente all'inquadramento dei fatti nella fattispecie di diritto sostanziale, compito, questo, esclusivo del giudice del merito, nel caso in cui si non si pervenga ad una conciliazione.

E' necessario, intanto, che il consulente, ai fini della conciliazione, abbia una conoscenza il più possibile approfondita dei fatti, anche non limitata ai documenti prodotti in sede di ricorso e di memoria di replica della controparte. A tal fine, nel

provvedimento con il quale viene conferito l'incarico di consulenza ho adottato la prassi di autorizzare il consulente ad acquisire informazioni e documenti da enti pubblici o privati (ad esempio: in materia di accertamenti edilizi, le autorizzazioni, gli atti di progettazione, le relazioni ed i calcoli, presso il Comune, il Genio Civile e la Direzione dei Lavori; le cartelle cliniche in materia di accertamenti di danni sulla persona). E' da ritenere, infatti, che nei confronti delle parti non si sia ancora maturato alcun termine preclusivo per il deposito di documenti, , come avverrà nel giudizio di merito.

Qualcuno in dottrina ha ritenuto che il tentativo di conciliazione non sia obbligatorio, rendendo l'inciso "*ove possibile*", contenuto nel 1° comma dell'art. 696 *bis* la conciliazione facoltativa e non essendo prevista alcuna sanzione nel caso in cui il tentativo non venga esperito. Ritengo, al contrario, che il tentativo sia obbligatorio e che lo stesso *nomen iuris* dell'istituto introdotto dal legislatore del 2005 (consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite) individui nella possibilità della conciliazione lo scopo precipuo di tale strumento processuale, per cui l'inciso "*ove possibile*" riguardi esclusivamente l'impossibilità materiale del tentativo di conciliazione, perché, per esempio, la controparte non si è costituita o perché non ha inteso accettare il contraddittorio o per altre ragioni di natura processuale che devono essere necessariamente esplicitate nel corpo della relazione.

Eguale nella relazione di consulenza, qualora il tentativo di conciliazione, nonostante ritualmente posto in essere dal C.T.U., non abbia avuto esito positivo, deve essere dato atto del suo esperimento e, possibilmente, anche in maniera sintetica, delle ragioni che non hanno consentito di conseguire un accordo tra le parti; una circostanza del genere, con la precisazione, per esempio, che l'accordo non è stato raggiunto esclusivamente per quanto riguarda il profilo della quantificazione del danno, può essere molto utile per il successivo giudizio di merito, al fine di facilitare il futuro raggiungimento di una transazione o al fine di circoscrivere le ulteriori indagini da effettuare.

Trattasi, comunque, di uno strumento che ha dato ottimi frutti e che ha consentito, a mezzo dell'attività conciliativa del CTU, di evitare complicati giudizi di merito, risolvendo la controversia in fase di istruzione preventiva.

Pisa, 15 novembre 2012